



Regione Siciliana

Comitato Regionale per le Comunicazioni

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE

Approvato dal Co.re.com Sicilia con delibera n. 5 del 19.02.2013

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI) – di seguito concessionaria -, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975 n. 103 "*Nuove norme in materia di diffusione radiofonica*", dell'articolo 7 comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223 "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*" e dell'articolo 101 della legge regionale 26 Marzo 2002 n. 2 "*Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni*", nonché in attuazione degli artt. 7 e 8 del "*Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo*" approvato dalla Sottocommissione parlamentare per l'accesso il 30 aprile 1976 e del "*Regolamento per l'accesso al servizio pubblico radiotelevisivo*" approvato il 30 gennaio 2001.

Art. 2 (Domanda di accesso)

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della legge 103/1975, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Sicilia dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, risultano legittimati a presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com) della Regione Siciliana.
2. Per ogni piano trimestrale, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 5, può essere presentata una sola domanda, o per l'accesso televisivo oppure per quello radiofonico.
3. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema accluso al presente regolamento (allegato A), deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
 - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente l'accesso;
 - c) designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione (il responsabile del programma può anche coincidere con il legale rappresentante);
 - d) esplicita accettazione dell'incarico da parte del designato, assunta mediante sottoscrizione firmata;
 - e) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del designato responsabile del programma (se diverso dal legale rappresentante);
 - f) contenuto, in sintesi, del programma proposto, la sua durata (per un massimo di cinque minuti per la televisione e tre per la radio), le relative modalità di realizzazione, nonché le iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto del programma;

- g) indicazione di ogni elemento utile ad attestare l'interesse sociale, culturale e informativo del programma;
- h) eventuale richiesta di collaborazione tecnica da parte della concessionaria;
- i) indicazione dell'eventuale consenso all'automatico passaggio all' altro tipo di accesso, in caso di esaurimento dello spazio disponibile;
- l) impegno affinché, durante la trasmissione del programma dell'accesso, venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o in voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 103/1975;
- m) consenso dei firmatari al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 3 (Presentazione della domanda di accesso)

1. La domanda di accesso può essere prodotta:
a mano, presso gli uffici della struttura amministrativa del Co.re.com Sicilia siti a Palermo, in via Generale Magliocco n. 46;
mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata all'indirizzo di cui sopra;
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it;
mediante fax al numero 091-7075492
entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente quello d'inizio del trimestre cui si riferisce la domanda (agli effetti del presente comma il sabato è considerato giorno festivo);
2. La domanda pervenuta fuori termine è presa in esame ai fini del piano delle trasmissioni del trimestre successivo;
3. In caso di domanda incompleta, la struttura amministrativa di supporto al Comitato può richiedere le integrazioni necessarie per consentire l'inserimento dell'istanza nel primo trimestre utile. Qualora le integrazioni richieste non venissero prodotte entro i termini stabiliti, l'istanza si intenderà respinta;
4. E' fatta salva la possibilità del Comitato di chiedere in qualsiasi momento, secondo la normativa vigente in materia di prove e certificazioni, che i richiedenti documentino le dichiarazioni rese nella domanda di accesso. Qualsiasi dichiarazione falsa o mendace può dare luogo all'esclusione dalla programmazione delle trasmissioni, oltre che a ogni altra eventuale responsabilità giuridica.

Art. 4 (Esame della richiesta di accesso)

1. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 5 del presente regolamento, il dirigente della struttura amministrativa del Comitato, o un funzionario delegato, procede all'istruttoria delle singole domande pervenute, riferendo al Comitato l'esito del procedimento istruttorio.
2. Il rigetto di una domanda di accesso deve sempre essere motivato nonché deliberato dal Comitato.
3. La decisione del Comitato sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo fax o e-mail.

Art. 5 (Piano trimestrale delle trasmissioni)

1. Il Comitato delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile per ciascun tipo di accesso, risultante

- dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Comitato compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione dei seguenti criteri:
 - a) rilevanza socio-culturale delle tematiche proposte nel programma, nonché attualità dell'argomento trattato;
 - b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso ovvero che vi abbiano partecipato in epoca più remota;
 - c) categoriche esigenze temporali che correlano, in modo necessario e diretto, l'accesso radiotelevisivo ad altre iniziative;
 - d) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;
 - e) ordine cronologico di presentazione della domanda;
 3. In caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Comitato procederà al sorteggio.
 4. Ciascuna trasmissione consiste in uno spazio riservato della durata di massimo cinque minuti per la televisione e tre minuti per la radio, per ogni soggetto ammesso.

E' consentito, previa comunicazione al Comitato, lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi allo stesso piano trimestrale.
 5. Qualora siano state presentate, in uno stesso trimestre, domande di soggetti nominalmente diversi ma retti dalla medesima fonte statutaria, sarà presa in esame una sola domanda, dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.
 6. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.
 7. Qualora il tempo assegnato dalla concessionaria lo consenta e in carenza di altre domande ammissibili, il Comitato ha facoltà di concedere maggiore spazio ad ogni singola trasmissione.
 8. Le domande di accesso ritenute ammissibili ma rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto, per esaurimento del tempo assegnato dalla concessionaria, sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile. In caso contrario le suddette domande di accesso saranno prese in esame per il piano delle trasmissioni del trimestre successivo.
 9. La struttura di supporto rende pubblico l'elenco degli ammessi sui siti ufficiali del Corecom Sicilia (www.regione.sicilia.it; www.corecom.ars); trasmette altresì, il piano trimestrale, per l'esecuzione, alla concessionaria e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso.

Al piano trimestrale sono allegate anche le domande di accesso respinte e le relative motivazioni di esclusione.

Il piano trimestrale è pubblicato per estratto sulla Gazzetta della Regione Siciliana e sui siti Internet del Co.re.com Sicilia.

Art. 6

(Modalità di predisposizione delle trasmissioni)

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente, con mezzi propri, dal soggetto ammesso o con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Durante il periodo elettorale le trasmissioni dell'accesso sono sospese e riprenderanno, sulla base delle graduatorie già predisposte, successivamente alla chiusura delle operazioni di voto.
3. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre dieci giorni lavorativi prima della data di trasmissione, anche al fine di consentire la vigilanza prevista per legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della

trasmissione, previa e immediata comunicazione al Comitato, senza alcuna conseguenza o responsabilità.

4. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.
5. La concessionaria può affidare la conduzione delle trasmissioni a figure professionali del servizio pubblico (giornalista o conduttore). Rimane salva la facoltà dei soggetti titolari dell'accesso di orientare il contenuto della programmazione che li riguarda.
6. La concessionaria informa tempestivamente il Comitato di ogni questione o impedimento insorto prima della messa in onda delle trasmissioni. Non potrà comunque essere preclusa la messa in onda dei restanti programmi previsti dal calendario non soggetti alla medesima questione o impedimento.
7. La concessionaria può proporre in qualsiasi momento variazioni, motivate, del calendario di programmazione.

Art. 7 (Ricorso in opposizione)

1. Avverso le deliberazioni del Comitato, riguardanti le domande di accesso, è ammesso ricorso in opposizione al Comitato stesso, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.
2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Comitato; deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda, nonché ogni altro elemento utile ad attestare la fondatezza della richiesta.
3. L'esame del ricorso è curato dal Presidente o da un componente del Comitato da lui delegato; la decisione finale sarà assunta con deliberazione, entro venti giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del piano di programmazione trimestrale al quale si riferisce.
5. La decisione del Comitato sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 8 (Esecuzione del Piano trimestrale)

1. Il Comitato vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso radiotelevisivo, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 103/1975, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9 del presente regolamento.
2. Il Comitato attua, tanto nei confronti della concessionaria quanto in quelli dei titolari dell'accesso, tutte le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del piano trimestrale approvato.
3. Il Comitato, in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione integrale del piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi hanno facoltà di presentare al Comitato esposti o osservazioni circa l'attuazione del piano o sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

Art. 9 (Sanzioni)

1. Qualora venga ravvisata, nel programma che ha ottenuto l'accesso radiotelevisivo, una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda di ammissione, il Comitato ha la facoltà di chiedere alla concessionaria di sospendere la messa in onda del programma e, con

decisione motivata, negare anche il diritto di accesso al medesimo soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali, nonchè proporre alla “Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi” l’inibizione dei rappresentanti dell’organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. La struttura amministrativa del Co.re.com effettua il trattamento, anche mediante supporti elettronici, dei dati concernenti i soggetti richiedenti, al solo fine di garantire la funzionalità e la trasparenza dell'accesso radiotelevisivo, in tutte le ipotesi disciplinate e nel rispetto dei criteri previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – e successive modificazioni - *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'avviso di approvazione dello stesso. Sarà assicurata la più ampia diffusione, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Comitato.

Il Presidente
Comitato Regionale per le Comunicazioni
Dott. Ciro Di Vuolo

(Allegato A)

AI CORECOM SICILIA
Via Gen. Magliocco, 46
90124 – Palermo

**DOMANDA PER L'ACCESSO TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO**

PARTE 1

DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI RADIOFONICHE SU ONDE MEDIE

DOMANDA PER L'ACCESSO A TRASMISSIONI TELEVISIVE

(Indicare solo una voce)

1. Denominazione per esteso e sigla dell'organizzazione richiedente: _____
_____ con sede in
_____ provincia (_____) via _____
_____ Cap _____ telefono _____ fax
_____ email _____

2. Appartenente ad uno dei seguenti gruppi previsti dall'articolo 6 della legge n. 103/1975:

(Indicare solo una voce)

- partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciali e comunali);
- movimenti politici;
- organizzazioni associative delle autonomie locali;
- organizzazioni sindacali;
- confessioni religiose;
- enti ed associazioni politiche e culturali;
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
- gruppi etnici e linguistici;
- altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

(Allegato A)

3. Rappresentato da _____

(Nominativo del legale rappresentante)

nat. a _____ prov. (_____) residente in _____ prov. (_____) via
_____ Cap _____ tel. _____ e-
mail _____

nella sua qualità di _____

(Carica rivestita nell'organizzazione dal soggetto richiedente)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché sulla base dell'apposito "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale" adottato dal Corecom Sicilia di usufruire dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva e

SI IMPEGNA

ad evitare, durante la trasmissione del programma, qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta – escludendo ogni riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente – nonché ad osservare i principi dell'ordinamento costituzionale e, tra essi, in particolare la tutela della dignità della persona e la correttezza del dialogo democratico.

DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

4. Data di costituzione ____/_____/_____ Natura giuridica _____
(Associazione, persona giuridica, etc.)

Organi amministrativi _____
(Assemblea dei soci, giunta esecutiva, segretario, presidente, etc.)

5. Il richiedente ha già usufruito altre volte dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva?

no si

In caso affermativo, specificare quando _____

DATI SULLA CONSISTENZA ORGANIZZATIVA

6. L'attività del richiedente, comprovata anche dalla presenza di diverse sedi legali, si svolge in ambito:

(Indicare la voce corrispondente)

regionale;

provinciale;

comunale;

altro _____

(Specificare quale: es. quartiere, fabbrica, scuola, etc.)

7. Altri elementi che il richiedente ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale:

(sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, zone sindacali, diocesi, sezioni, circoli, etc.)

8. Eventuali attività editoriali:

(indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne, etc.)

9. Eventuali attività di formazione e di informazione:

(corsi, seminari, convegni, etc.)

10. Descrizione sintetica dell'attività generale:

PROGRAMMA PROPOSTO

11. Titolo del programma: _____
(Anche se provvisorio)

12. Contenuto in sintesi del programma:

13. Durata _____ *(massimo 5 minuti per la televisione e 3 minuti per la radio)*

14. Al contenuto del programma proposto si collegano le seguenti finalità del richiedente:

Sotto il profilo sociale _____

Sotto il profilo politico _____

Sotto il profilo culturale _____

15. Altri elementi sul contenuto del programma: _____

16. Eventuali iniziative del richiedente, in atto o in progetto, relative all'argomento che si vuole

trattare: _____

17. Il programma interessa, a giudizio del richiedente:

Il pubblico in generale

Alcune categorie di pubblico _____

(Specificare quali)

18. La richiesta di accesso si collega a fatti specifici o manifestazioni previste?

No

Si _____

(Specificare quali)

Periodo previsto _____

19. Il programma prevede soprattutto:

(Anche più di una risposta)

- dibattito;
- inchiesta o documentario;
- intervento di una sola persona;
- intervista;
- altre forme espressive _____
(Specificare quali)

20. La registrazione del programma sarà effettuata:

(Indicare la voce corrispondente)

- integralmente con mezzi propri, esterni alla Concessionaria;
- parzialmente con mezzi propri e con collaborazione tecnica gratuita della Concessionaria nelle forme da concordare direttamente con la stessa;
- integralmente con la collaborazione tecnica della Concessionaria nelle forme da concordare direttamente con la stessa.

21. In caso di ammissione al Piano trimestrale ma di esaurimento dello spazio destinato al mezzo di accesso richiesto

- Acconsente
- Non acconsente

in via sostitutiva e sempre a condizione che vi sia lo spazio occorrente, all'inserimento nella graduatoria relativa al mezzo di accesso alternativo a quello indicato.

22. Chiede che ogni comunicazione venga inviata ai seguenti recapiti, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni successive, esonerando il Corecom Sicilia da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Denominazione _____ All'attenzione di _____
Indirizzo _____
Comune _____ Provincia _____ CAP _____
Telefono _____ Fax _____
E-mail _____

Luogo e data

Firma del rappresentante legale
dell'organizzazione richiedente

Firma del responsabile del programma

PARTE 2

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

1. L'organizzazione richiedente – ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento adottato dal Corecom Sicilia – designa quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso proposto la seguente persona:

nome _____ cognome _____

nat. a _____ il _____

residente a _____ prov. _____ via _____

cap. _____ numero di telefono _____

Firma del rappresentante legale
dell'organizzazione richiedente

Firma per accettazione
del responsabile del programma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

2. Acconsento al trattamento dei dati personali, anche se qualificabili come dati sensibili, e dichiaro di aver ottenuto analogo consenso dagli altri aderenti all'organismo, qualora essi siano individuabili in base alla documentazione auto-prodotta.

Luogo e data

Firma del rappresentante legale
dell'organizzazione richiedente

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO
RADIOTELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL
SERVIZIO PUBBLICO (RAI)**

Il richiedente, a pena di irricevibilità della domanda di accesso radiotelevisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico, deve allegare i seguenti documenti:

1. copia dello Statuto o dell'atto costitutivo dell'Ente, Istituto o Associazione;
2. la documentazione attestante l'attività svolta e il relativo settore (sociale, culturale, politico, etc.) – qualora tali informazioni non risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo;
3. fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante;
4. fotocopia di un valido documento d'identità del responsabile del programma.

RECAPITO E INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Corecom Sicilia via Gen. Magliocco, 46 – 90124 Palermo

Telefono 091/7075491/485 Fax 091/7075492

Posta certificata: segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it